

# La nuova Cassa Covid non assorbe quella già in godimento

waiter-492872-1920-90d3def0

**L'Inps ha precisato che, nonostante alcuni periodi di fruizione siano sovrapponibili, le nuove settimane sono da considerare a tutti gli effetti aggiuntive.**

A distanza di pochi giorni dall'approvazione del **DI Sostegni** che ha previsto ulteriori settimane di cassa integrazione per l'emergenza Covid, l'**Inps** è intervenuto con il messaggio 1297/2021 precisando che, a differenza di come avveniva in passato, le nuove 28 settimane (da aprile a dicembre 2021) non assorbono le 12 settimane già in godimento previste dalla legge di Bilancio (da gennaio a giugno 2021).

In particolare il nuovo decreto all'art. 8 ha previsto che possono essere richieste in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ulteriori 13 settimane di Cigo Covid da aprile a giugno 2021 (per le imprese dell'industria e dell'edilizia) e ulteriori 28 settimane da aprile a dicembre (per le imprese del terziario) per i trattamenti Aso (assegno ordinario) e Cigd (cassa in deroga). Per tutti i trattamenti non è previsto alcun contributo addizionale da parte del datore di lavoro che ne fa richiesta.

I datori di lavoro che ricorrono alla cassa in deroga possono avere a disposizione un totale di 40 settimane da fruire nell'arco di tutto il 2021 con le uniche condizioni che le prime 12 vanno fruite non oltre il 30 giugno e le altre 28 da aprile a dicembre. Per tale ragione nella richiesta occorre sempre specificare la disciplina di riferimento (legge di Bilancio o DI Sostegni) e indicare quindi per le nuove settimane la nuova causale Covid 19 DL 41/21.

Anche l'identificazione dei **lavoratori beneficiari** dipende dalla disciplina di riferimento. Nel caso delle prime settimane attribuite dalla legge di Bilancio possono beneficiarne i lavoratori dipendenti in forza al 4 gennaio. Per quelle nuove e aggiuntive invece i dipendenti assunti al 23 marzo.